

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE



Civico Di Cristina Benfratelli

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 001016

del 14 GIU. 2017

OGGETTO: GIUDIZIO R.G. 212/2009 - RETTIFICA DELIBERAZIONE N.1876 DEL 21.12.2016 -  
CORRESPONSIONE ULTERIORE PARTE DELLE SPESE LEGALI RECUPERATE A SEGUITO DI  
CONDANNA PARTE AVVERSA

<p><b>PROPONENTE</b> <b>U.O.S. SERVIZIO LEGALE</b></p> <p>QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE B U D G E T <b>Bilancio 2017</b></p> <p>N° Centro di costo _____</p> <p>N° Conto Economico _____</p> <p>Ordine n° _____ del _____</p> <p>Budget assegnato (Euro) _____</p> <p>Budget già utilizzato (Euro) _____</p> <p>Budget presente atto (Euro) _____</p> <p>Disponibilità residua di budget (Euro) _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>64</u> del <u>07-06-2017</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p></p> <hr/> <p>RESPONSABILE DELLA U.O. Avv. Caterina Rizzotto .</p> <p></p>
---

<p><b>U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO</b></p> <p>ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2017</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo: _____</p> <p>Prima nota contabile _____</p> <p>Il Funzionario .....</p> <p><b>Il Direttore della U.O.C.</b> .....</p> <hr/> <p>Mandato n. ....del.....</p> <p>Il Funzionario .....</p> <p>● <b>Il Direttore della U.O.C.</b> .....</p>
--

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di Giugno, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Giovanni Migliore, nominato con Delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n.129 dell'11/06/2014, assistito da Don. P. Vitale, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

13 GIU. 2017



## Il Responsabile della U.O. Affari Legali e Contenzioso, Avv. Caterina Rizzotto

**PREMESSO** che con atto deliberativo n.1876 del 21.12.2016 che si allega quale doc.1 al presente atto – si è data diffusa contezza :

- ◆ della natura del procedimento d'appello incardinato dalla ditta PISCIOTTA COSTRUZIONI s.r.l;
- ◆ del fatto che la difesa aziendale è stata assicurata dai procuratori aziendali interni: Avvocati Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA;
- ◆ dell'esito del processo, definito con sentenza di rigetto e condanna alle spese di lite a carico dell'appellante;
- ◆ della riottosità al pagamento da parte della soccombente e della conseguente necessità, al fine di ottenere il dovuto, di notificarle atto di precetto, unitamente al titolo, con intimazione al pronto pagamento della somma complessiva di € 5.928,23 comprensiva, anche, dei compensi relativi al precetto;
- ◆ della richiesta e concessa rateizzazione del debito complessivo in due *tranches*: la prima, di importo pari ad € 3.000,00, da versarsi entro il 12.12.2016, e la seconda, pari alle residue € 2.928,23, da versarsi entro il 31.1.2017;

**DATO ATTO** che con la su menzionata deliberazione, dopo aver compiutamente illustrato la disciplina di riferimento, è stata disposta la corresponsione, in favore dei menzionati procuratori aziendali, di parte del debito onorato dalla soccombente; ovvero la prima *tranche* di importo pari ad € 3.000,00 introitata con ordinativo di riscossione n.1475 del 14.12.2016;

**RILEVATO**, però, dal Responsabile del Procedimento e dal Proponente, che per errore, è stato da essi ritenuto operante il *Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali*" adottato con deliberazione n.42 del 20.1.2016, laddove, invece, essendosi il giudizio concluso *ante* gennaio 2015 (data di operatività del predetto regolamento), la disciplina di riferimento è quella dettata dalla contrattazione collettiva; ossia:

- l'art.64 del CCNL 1994-1997, comparto sanità, area dirigenza professionale, che stabilisce al comma 1 che << *ai dirigenti avvocati, appartenenti al ruolo professionale, spettano i compensi di natura professionale ...recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente* >>;
- l'art.52 del successivo CCNL 1998-2001 che, al comma 8, conferma l'art.64 su menzionato;
- l'art. 51 del CCNL dell'ultimo CCNL 2002-2005 che, al comma 2 dell'art.51, conferma la vigenza del comma 8 dell'art.52 comma 8 e, quindi - per effetto dei richiami - la vigenza della previsione di cui all'art.64 del CCNL 1994-1997 su riportata;
- il CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 che non modifica, integra o disapplica le disposizioni *de quibus*;

- P. Rizzotto  
Avv. Caterina Rizzotto  
Alta S. ...

**RILEVATO**, altresì, che, tuttavia, tale errore ha prodotto quale unica conseguenza che, anziché essere destinata all'azienda la quota del 8% della somma recuperata - giusta disposizioni aziendali allora vigenti - è stata destinata l'inferiore quota del 5% in forza delle previsioni regolamentari; ossia è stata versata all'azienda la somma di € 150,00 (5% di € 3.000,00) invece che di € 240,00 (8% di € 3.000,00); così che i beneficiari dei compensi, ovvero l'Avv. RIZZOTTO e l'Avv. PALMA, hanno percepito, ciascuno, la maggior somma, non dovuta, di € 45,00 (€ 240,00-€ 150,00/2);

**RITENUTO**, pertanto, di rettificare la precedente deliberazione n.1876 del 21.12.2016, nella parte in cui contempla che la disciplina di riferimento in materia di erogazione dei compensi professionali spettanti agli avvocati interni sia quella dettata dal "Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali", stabilendo, invece che la disciplina di riferimento è quella dettata dalla contrattazione collettiva; ossia:


- ✓ l'art.64 del CCNL 1994-1997, comparto sanità, area dirigenza professionale, che stabilisce al comma 1 che << ai dirigenti avvocati, appartenenti al ruolo professionale, spettano i compensi di natura professionale ...recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente >>;
- ✓ l'art.52 del successivo CCNL 1998-2001 che, al comma 8, conferma l'art.64 su menzionato;
- ✓ l'art. 51 del CCNL dell'ultimo CCNL 2002-2005 che, al comma 2 dell'art.51, conferma la vigenza del comma 8 dell'art.52 comma 8 e, quindi - per effetto dei richiami - la vigenza della previsione di cui all'art.64 del CCNL 1994-1997 su riportata;
- il CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 che non modifica, integra o disapplica le disposizioni *de quibus*;

**RITENUTO**, conseguentemente, di disporre che gli Avv.ti RIZZOTTO e PALMA debbano restituire, ciascuno, la somma di € 45,00, indebitamente percetta in ragione del fatto che all'azienda è stata, appunto, destinata una somma inferiore, complessivamente, ad € 90,00;

**PRESO ATTO** che, continuando ad onorare l'impegno assunto, la ditta ha versato anche la seconda *tranche*, tramite bonifico bancario di importo, appunto, pari ad € 2.928,23, introitato con ordinativo di riscossione n.458 del 21.4.2017 (**DOC.2**);

**VISTI**, appunto:

- l'art.64 del CCNL 1994-1997, comparto sanità, area dirigenza professionale, che stabilisce al comma 1 che << ai dirigenti avvocati, appartenenti al ruolo professionale, spettano i compensi di natura professionale ...recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente >>;
- l'art.52 del successivo CCNL 1998-2001 che, al comma 8, conferma l'art.64 su menzionato;



- l'art. 51 del CCNL dell'ultimo CCNL 2002-2005 che, al comma 2 dell'art.51, conferma la vigenza del comma 8 dell'art.52 comma 8 e, quindi - per effetto dei richiami - la vigenza della previsione di cui all'art.64 del CCNL 1994-1997 su riportata;
- il CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 che non modifica, integra o disapplica le disposizioni *de quibus*;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del menzionato art.64 del CCNL 1994-1997, gli unici a poter beneficiare degli onorari recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente sono i dirigenti del ruolo professionale che hanno svolto funzioni legali che nel giudizio *de quo*, che erano l'Avv. Caterina RIZZOTO ed anche l'Avv. Francesco PALMA, al tempo, appunto, titolare di incarico dirigenziale di avvocato;

**RITENUTO**, pertanto, che la somma ulteriore recuperata dalla citata soccombente, pari ad € 2.928,23, sia così ripartita:

- € 234,26, ossia la quota del 8% va riversata sul bilancio dell'azienda;
- la restante somma di € 2.693,97, spetta, in parti uguali, agli avvocati aziendali RIZZOTTO e PALMA, detraendo, tuttavia, da detto importo detraendo, tuttavia, da detto importo sia la complessiva somma di € 90,00 da essi indebitamente percetta per le motivazioni anzidette, sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sui dipendenti;

**DATO ATTO** della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

### **PROPONE di**

**1) RETTIFICARE** la deliberazione n.1876 del 21.12.2016, nella parte in cui contempla che la disciplina di riferimento in materia di erogazione dei compensi professionali spettanti agli avvocati interni sia quella dettata dal "*Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali*", stabilendo, invece che la disciplina di riferimento è quella dettata dalla contrattazione collettiva; ossia:

- ✓ l'art.64 del CCNL 1994-1997, comparto sanità, area dirigenza professionale, che stabilisce al comma 1 che << *ai dirigenti avvocati, appartenenti al ruolo professionale, spettano i compensi di natura professionale ...recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente* >>;
- ✓ l'art.52 del successivo CCNL 1998-2001 che, al comma 8, conferma l'art.64 su menzionato;
- ✓ l'art. 51 del CCNL dell'ultimo CCNL 2002-2005 che, al comma 2 dell'art.51, conferma la vigenza del comma 8 dell'art.52 comma 8 e, quindi - per effetto dei richiami - la vigenza della previsione di cui all'art.64 del CCNL 1994-1997 su riportata;

- ✓ il CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 che non modifica, integra o disapplica le disposizioni *de quibus*;

**2) DARE ATTO** che tale errore ha prodotto quale unica conseguenza che, anziché essere destinata all'azienda la quota del 8% - giusta disposizioni aziendali allora vigenti - si è destinata l'inferiore quota del 5% in forza delle previsioni regolamentari; ossia è stata versata all'azienda la somma di € 150,00 (5% di € 3.000,00) invece che di € 240,00 (8% di € 3.000,00); così che i beneficiari dei compensi, ovvero l'Avv. RIZZOTTO e l'Avv. PALMA, hanno percepito, ciascuno, la maggior somma, non dovuta, di € 45,00 ( $€ 240,00 - € 150,00 / 2$ );

**3) DISPORRE**, conseguentemente, che gli Avv.ti RIZZOTTO e PALMA restituiscano, ciascuno, la somma di € 45,00 indebitamente percetta in ragione del fatto che all'azienda è stata, appunto, destinata una somma inferiore, complessivamente, ad € 90,00;

**4) DARE ATTO** che la ditta PISCIOTTA COSTRUZIONI s.r.l. continuando ad onorare l'impegno assunto ha, definitivamente onorato il proprio debito nei confronti dell'azienda a tritolo di spese di lite, versando la residua somma dovuta di € 2.928,23 tramite bonifico bancario di importo, introitato con ordinativo di riscossione n.458 del 21.4.2017;

**5) DISPORRE** che tale somma ulteriore di € 2.928,23, recuperata dalla citata soccombente sia così ripartita:

- € 234,26, ossia la quota del 8% vada riversata sul bilancio dell'azienda;
- l'importo residuo di € € 2.693,97 vada ulteriormente abbattuto di complessive € 90,00, che gli Avv.ti RIZZOTTO e PALMA hanno indebitamente percetto per le ragioni esposte in narrativa e, dunque, a compensazione del loro credito con l'azienda;
- la somma residua, pari a € 2.603,97 da nettare sia dei contributi a carico del datore che degli oneri contributivi a carico del lavoratore, venga attribuita, in parti uguali, agli Avvocati Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA;

**6) DARE MANDATO** all'Area Risorse Umane di curare gli incombeni necessari affinché **siano corrisposte € 1.301,98 in favore dell'Avv. Caterina RIZZOTTO da nettare di tutti gli oneri contributivi**, ed **€ 1.301,98 in favore dell'Avv. Francesco PALMA, da nettare di tutti gli oneri contributivi**; e ciò tramite versamento sul conto corrente ove ordinariamente vengono loro canalizzati gli emolumenti mensili;

**7) TRASMETTERE**, quindi, copia del presente provvedimento anche all'U.O.C. Risorse Umane perché curi gli adempimenti consequenziali suoi propri;

**8) DICHIARARE** i documenti contrassegnati con i numeri 1 e 2 parte integrante del presente atto.

IL RESPONSABILE  
DELL'U.O. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO  
(Avv.to Caterina Rizzotto)



---

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dr. Vincenzo Barone

parere favorevole dal

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dr. Rosalia Murè

---

**IL DIRETTORE GENERALE**


- ✓ vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- ✓ preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ✓ ritenuto di condividerne il contenuto;
- ✓ assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

**IL DIRETTORE GENERALE**


Dr. Giovanni Migliore



---

**Il Segretario verbalizzante**

Paolo Vital



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 19 8 GIU. 2017 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

- 
- 
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA** 12 8 GIU. 2017

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

---

**Estremi riscontro tutorio**

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

---

---

---

---